

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**SEZIONE TERZA**

ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. 5598/2014

**Per:** il dr. **FRANCESCO MAZZA**, nato a Roma il 12.7.1971, c.f. MZZFNC71L12H501L, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto, dall'avv. Bruno Taverniti (C.F.:TVRBRN70S10C352L – PEC: [brunotaverniti@ordineavvocatiroma.org](mailto:brunotaverniti@ordineavvocatiroma.org) – fax 06.39742608), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Sesto Rufo n. 23;

**contro:** il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12;

- la **COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G1 PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA**, nella persona del suo Presidente p.t. prof. Enzo Musco, dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12;

- l'**ANVUR - AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA**, in persona del suo legale rappresentante p.t., *dom.to ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma (00186), Via Portoghesi n. 12;  
**e nei confronti**, per quanto possa occorrere, e ai soli fini di non incorrere in eventuali decadenze, legate alla eventuale affermazione della esistenza di controinteressati rispetto ad una procedura di abilitazione, e dunque con riserva di integrazione del contraddittorio qualora ritenuta necessaria:

- della dr.ssa **Chantal Meloni**, domiciliata presso l'Università degli Studi di Milano, Edificio 11020, via Festa del Perdono n. 3 (c.a.p. 20122);

- dell'avv. **Federico Consulich**, con studio in Milano (20123), Via Boccaccio, 15/A;

**per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari**, dei medesimi atti e provvedimenti tutti già impugnati con il ricorso principale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi del

ricorrente, ancorché di data e tenore sconosciuto;

^ ^ ^ ^ ^

Fermo e ribadito il contenuto del ricorso, il ricorrente - che con il quarto motivo di gravame ha già lamentato l'illegittimità della composizione della commissione giudicatrice e la violazione del DPR 14 settembre 2011, n. 222 - intende proporre il seguente

Motivo aggiunto: *Violazione e falsa applicazione della L. 240/2010, del DPR 222/11 e del DM n. 76/2012. Macroscopici vizi di eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche. Illegittimità del giudizio derivata dall' "illegittimità dei decreti di nomina dei Commissari, dei provvedimenti di formazione delle liste dei Commissari sorteggiabili e delle procedure di sorteggio.*

1. Ulteriore profilo di illegittimità si rinviene nella composizione della Commissione.

Il comma 3 dell'art. 16 L. 240/2010 stabilisce che con uno più regolamenti si sarebbe dovuto provvedere, tra l'altro, all'istituzione per ciascun settore concorsuale: *“di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari”*, e di un quinto Commissario, in servizio presso un paese OCSE all'interno di una diversa lista.

Con specifico riferimento ai professori ordinari, tale articolo specifica che devono essere inseriti nelle liste i *“soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri”* individuati per i candidati.

In particolare l'art. 6, comma 7, ultimo periodo, L. n. 240/2010 prevede che *«Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8»*.

In asserita applicazione, il DM n. 76/2012 che disciplina l'“*Accertamento della*

*qualificazione degli aspiranti commissari” nel ribadire quanto sopra, dispone che “2. A tal fine, il curriculum, redatto secondo lo schema indicato dall'allegato F, evidenziando in particolare le attività svolte nell'ultimo quinquennio, e la documentazione acclusi alla domanda devono attestare:*

*a) la continuità della produzione scientifica, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento, tenendo conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;*

*b) il possesso di una qualificazione scientifica coerente con quella richiesta per il conseguimento dell'abilitazione per la prima fascia dei professori nel settore concorsuale di appartenenza.*

*3. Il possesso della qualificazione scientifica di cui alla lettera b) del comma 2, per quanto attiene ai parametri di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), è assicurato dall'appartenenza al ruolo di professore di prima fascia e dalla positiva valutazione dell'attività svolta di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge. Per quanto attiene al parametro di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), la coerenza è accertata, per i settori concorsuali di cui all'allegato A, sulla base degli indicatori bibliometrici e delle regole di utilizzo ivi specificati, e, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, sulla base degli indicatori e delle regole di utilizzo ivi specificati.*

*(...)*

*8. In sede di prima applicazione, si prescinde dal requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge”.*

L'art. 6, co.6, del suddetto allegato B prescrive che “Gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici al fine della valutazione della qualificazione degli aspiranti commissari sono i seguenti:

*a) il numero di libri nonché il numero di articoli su rivista e di capitoli su libro dotati di ISBN pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione*

*del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;*

*b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A di cui al numero 2 pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento”.*

Il successivo comma 7 chiarisce poi che “*Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 6 sono le seguenti:*

*a) per ciascuno degli indicatori si calcola la mediana della distribuzione relativa ai professori ordinari di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;*

*b) ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva gli aspiranti commissari i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) del numero 6”.*

Il Decreto direttoriale n. 181/2012, con il quale è stata bandita la selezione delle Commissioni, ha dunque previsto che l'ANVUR avrebbe dovuto selezionare i Commissari sulla base dei predetti criteri.

Alla luce della suddetta normativa di riferimento, deve preliminarmente censurarsi la sostanziale elusione e/o violazione dei principi dettati dalla legge 240/2010 nella parte in cui imponevano l'accertamento della qualità scientifica dei Commissari e la rispondenza e la coerenza dei criteri per la valutazione dei commissari e dei candidati.

Nella prima tornata si prescinde anche dalla valutazione dell'attività didattica e di servizio da parte dell'Ateneo di Appartenenza e quindi si oblitera del tutto la valutazione dei parametri di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), che si intendono arbitrariamente assicurati dalla mera appartenenza al ruolo di professore di prima fascia, in violazione della legge istitutiva dell'abilitazione.

Al contempo, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (art. 8 D.M. n. 76/2012) e l'ANVUR, senza autorizzazione legislativa e dunque senza potere,

hanno introdotto un atipico sistema di accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, basato su criteri e parametri indeterminati ed affidato in via esclusiva all'ANVUR, quale altrettanto atipico requisito di partecipazione alle commissioni uniche nazionali, del tutto sganciato dalla «*competenza esclusiva*» attribuita direttamente ed esplicitamente dalla Legge alle singole Università.

Il vizio di formazione della Commissione inficia conseguentemente tutti gli atti in questa sede impugnati.

Fermi i delineati assorbenti rilievi, dalla normativa sopra evidenziata si evince che i Commissari avrebbero dovuto possedere in primo luogo una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante il sistema degli indicatori non bibliometrici e delle mediane.

Le mediane del settore concorsuale 12/G1 individuate per i Commissari corrispondono a 2 libri, 17 articoli o capitoli di libro, 6 articoli su riviste classificate in classe A.

Quindi, ai fini del superamento di almeno una mediana gli aspiranti commissari devono aver pubblicato negli ultimi dieci anni almeno:

a) 3 "libri" (vale a dire: monografia o trattato scientifico; concordanza; edizione critica; pubblicazione di fonti inedite; commento scientifico; traduzione di libro, cfr. delibera ANVUR n. 50/2012) e/o

b) 18 articoli o capitoli di libro secondo la definizione dei generi letterari posti dalla Delibera nr. 50/2012 dell'ANVUR e/o.

c) 7 articoli su riviste pubblicate in fascia A.

Orbene, dal curriculum presentato dal commissario Presidente Prof. Musco risulta che lo stesso non supera alcuna delle mediane di riferimento nel lasso di tempo da prendere in considerazione (20 luglio 2002 - 20 luglio 2012).

Con riferimento alla mediana di cui alla lettera a), il Prof. Musco nel curriculum ha indicato 6 lavori quali "monografia o trattato scientifico".

Tuttavia:

1) la pubblicazione “*Diritto penale tributario*” (2010) risulta scritta da due autori, Enzo Musco e Francesco Ardito e per ciò solo non può essere considerata una monografia ai fini che ci occupano, tenuto conto anche che la disciplina in esame distingue espressamente le monografie ed i capitoli di libro.

Nell’opera indicano gli autori dei singoli i capitoli.

Peraltro, la stessa opera è stata erroneamente indicata due volte (anche il codice ISBN è il medesimo), ma “il singolo prodotto, anche se pubblicato in più sedi o con più modalità, può essere preso in considerazione una sola volta” (delibera ANVUR n. 50/2012);

2) il testo “*Il reato di atti persecutori (cd. stalking)*” (2009) è privo di codice ISBN e quindi non è valutabile ai fini del superamento della mediana. In effetti, tale lavoro non è presente sul Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale. Su tale Catalogo è invece presente il testo “*Addenda: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (c.d. stalking): d.l.23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38*” (IT\ICCU\BVE\0585970), pubblicato nel 2009, i cui autori sono Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco: trattasi di uno studio di 11 pagine, indicato come “supplemento” ad altro libro, che non può all’evidenza essere qualificato come monografia scientifica. Per mero scrupolo difensivo si osserva che la misura minima indicata nei criteri per la valutazione della produzione scientifica area 12 è pari a 100/110 pagine;

3) la pubblicazione “*Nuova 5° edizione della parte generale e della parte speciale (delitti contro la persona, delitti contro i beni collettivi)*” (2006) non è una monografia (vale a dire una “*trattazione sistematica di uno specifico argomento*”), ma un manuale afferente all’intero settore del diritto penale. Trattasi peraltro di un mero aggiornamento del manuale, privo di specifico ISBN, scritto da due autori. Anche per tali ragioni, quindi, il presente lavoro non può essere considerato ai fini del superamento della prima mediana;

4) “*L’illusione penalistica*” (2004) è anch’esso privo di codice ISBN;

5) il testo *“I nuovi reati societari”* (2003), diversamente da quanto indicato nel curriculum risulta scritto con la “collaborazione” di Maria Novella Masullo. L’erronea indicazione nel curriculum delle pubblicazioni effettuate e dei coautori costituisce di per sé motivo di esclusione del Commissario, che si è avvalso di tali opera per la candidatura.

Peraltro è un’opera meramente didattica, non di carattere monografico.

Dunque, nell’ultimo decennio, il prof. Musco non ha autonomamente scritto, come richiedeva la mediana, almeno 3 libri dotati di ISBN valutabili ai sensi dell’all. B .

Ad ogni modo, lo stesso non ha superato neppure la mediana di cui alla lett. b), perché ha indicato nel curriculum solo 13 articoli o capitoli di libro.

Peraltro, due articoli (*“Modelli associativi e reati transnazionali nella legge 16.3.2006, n. 146”* e *“Brevi note sulla riforma del diritto penale tributario”*) sono erroneamente menzionati due volte con medesimo codice ISSN (rispettivamente, il primo con 0022-6955, il secondo con 1590-749X), e tre risultano pubblicati su riviste non ricomprese tra le “riviste scientifiche” presenti nella lista elaborata dall’ANVUR:

- *“A proposito di responsabilità amministrativa degli enti”* (2008), pubblicato su “Unibomagazine”.

- *“Note sulla nuova riforma della giustizia”* (2007) e *“Giustizia e riforme: le opinioni di un giurista”* (2004) pubblicati su “Le nuove ragioni del socialismo”.

Infine, il Presidente di commissione non supera neanche la terza mediana relativa agli articoli pubblicati su riviste di fascia A.

Dal curriculum risulta, infatti, che il Prof. Musco ha pubblicato un solo articolo su riviste di fascia A (in particolare sulla rivista “Rassegna Tributaria”).

La produzione scientifica del Commissario Prof. Musco dunque non supera alcuna delle tre mediane e per ciò solo la sua nomina è illegittima.

Fermi i delineati assorbenti rilievi, il Presidente di Commissione Musco non possiede neppure l’ulteriore requisito della continuità della produzione scientifica.

Tra le pubblicazioni principali non si rinviene alcuna opera dal 2010 al 2012 e dal 2006 al 2009; inoltre non risulta alcuna pubblicazione nell’anno 2005 e ciò esclude già la

sussistenza di adeguata continuità nella produzione.

Inoltre, dall'esame del curriculum si evince che risultano ulteriori contributi indicati due volte (del tutto sovrapponibili sono le pubblicazioni nn. 1 e 2, così come quelle nn. 2 e 4 nonché quelle nn. 1 e 3 delle altre pubblicazioni), contravvenendo alle disposizioni dell'ANVUR che ha chiarito che *“il singolo prodotto, anche se pubblicato in più sedi o con più modalità, può essere preso in considerazione una sola volta”* (art. 3, co.3, ANVUR 21.6.2012 n. 50).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'inserimento nella lista del Commissario Prof. Musco e la successiva nomina, anche a Presidente della Commissione, sono illegittime, con conseguente illegittimità di tutti gli atti successivi, ivi compreso il giudizio del ricorrente.

**2.** Peraltro l'illegittimo inserimento del Prof. Musco nelle liste dei commissari ha alterato la sequenza dell'elenco numerico-alfabetico dei candidati a commissari da sorteggiare.

In effetti, ai sensi dell'art. 16 della l. 240/2010 e dall'art. 6 del D.P.R. 222/2011, i commissari vengono sorteggiati da una lista di nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato regolare domanda, già vagliata dall'ANVUR (ad eccezione di uno individuato mediante sorteggio all'interno di un'apposita lista di professore in servizio presso università di un Paese OCSE), collocati in ordine alfabetico e con un numero d'ordine.

Il sorteggio avviene tramite *“procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*.

La procedura di sorteggio è specificamente illustrata dalla nota adottata ai sensi del D.P.R. n. 222/2011 *“Modalità di sorteggio delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi del DPR n. 222 del 2011 – Sorteggio dei commissari estratti tra i professori ordinari del settore concorsuale di riferimento”*, il cui punto quattro precisa *“si*



*determina il numero  $N_{max}$ , pari al numero dei componenti la lista più numerosa tra quelle partecipanti alla procedura di sorteggio. Si procede quindi a estrarre una sequenza casuale senza ripetizioni dei numeri da 1 a  $N_{max}$ , che comprenda una e una sola volta tutti i numeri suddetti.*

*La sequenza è unica per tutte le commissioni onde garantire la massima sicurezza e semplicità della procedura”.*

E', dunque, evidente che l'inserimento nella lista di un candidato privo dei requisiti per essere nominato commissario, come nella specie, determina la formazione di un elenco alfabetico-numerico alterato che produce una erroneità nel sorteggio.

In altri termini, eliminando dall'elenco il nome del Prof. Musco vi sarebbe stato uno scorrimento nella lista dei candidati con l'attribuzione di un diverso numero d'ordine per ciascuno e, dunque, l'individuazione mediante la sequenza numerica sorteggiata di commissari del tutto diversi.

L'erroneo inserimento del prof. Musco nella lista degli aspiranti commissari determina, dunque, anche per tale ragione l'illegittimità della composizione della intera commissione di diritto penale.

**3.** Tra l'altro, come già si è detto nel ricorso principale, la procedura di sorteggio è stata svolta in maniera anomala dal momento che non è stata utilizzata la medesima sequenza per tutte le commissioni come prescritto dalla normativa di riferimento.

L'individuazione una sequenza unica per tutte le commissioni mira, infatti, ad assicurare la trasparenza delle estrazioni ed evitare qualsiasi possibilità di broglio o irregolarità nei sorteggi.

Tal regola è stata palesemente ed incomprensibilmente violata dal Ministero che ha sorteggiato le commissioni in modo frazionato per i settori concorsuali utilizzando sequenze diverse a seconda dei giorni di estrazione.

In particolare, il sorteggio del settore di diritto penale è avvenuto il 18/02/2013 in abbinamento soltanto con un altro settore concorsuale (12/C1) su 184 e, dunque, con l'utilizzo di una sequenza numerica apposta per tali due settori e difforme da quella

utilizzata negli altri giorni di estrazione.

La procedura di sorteggio si è, dunque, svolta in violazione delle modalità individuate dalla legge e dal regolamento al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità nella nomina dei commissari.

Anche sotto tale profilo, dunque, il sorteggio della commissione di diritto penale è palesemente illegittimo.

Da ciò consegue l'ulteriore illegittimità dei provvedimenti qui impugnati.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Come già dedotto con il ricorso introduttivo, sussistono entrambi i presupposti di legge (*fumus boni juris* e *periculum in mora*) per confidare nell'accoglimento della domanda cautelare ritenuta più idonea a preservare e tutelare la sfera giuridico - patrimoniale del ricorrente. Il *fumus boni juris* emerge chiaramente dai motivi di gravame riportati nel ricorso e nel presente atto di motivi aggiunti.

Il *periculum in mora* deriva dalla circostanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 222/2011, che il mancato conseguimento dell'abilitazione precluderebbe al ricorrente la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della stessa fascia.

L'illegittimo procedimento seguito nella valutazione trascende quindi dallo stretto ambito del giudizio di non abilitazione e si riverbera anche come preclusione a partecipare alle ulteriori tornate, non quale sua conseguenza fisiologica di legge derivante dal mancato conseguimento dell'abilitazione, bensì in virtù dell'applicazione di criteri e parametri erronei ai fini della valutazione.

Segnatamente, per quanto riguarda il ricorrente, si sottolinea che la mancata sospensione degli effetti del provvedimento gravato causerebbe alla stessa un ulteriore gravissimo ed insanabile pregiudizio, tale da condizionare irrimediabilmente la sua carriera universitaria, alla quale ella ha iniziato a lavorare numerosi anni orsono.

Si consideri che presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, presso la quale il ricorrente insegna quale professore a contratto dal 2000, le cattedre di diritto

penale risultano assegnate per supplenza in attesa di procedere alla chiamata degli abilitati.

Quindi, nell'ipotesi di mancata adozione dell'invocato provvedimento cautelare, il protrarsi dell'effetto ostativo seguente alla mancata abilitazione, inibirebbe al ricorrente la possibilità di essere chiamata ad occupare uno dei posti vacanti per il diritto penale presso la citata università, vanificando forse definitivamente, in spregio all'attività scientifica e accademica posta in essere per numerosi anni, la sua progressione all'interno della citata Università.

Al pregiudizio può ovviarsi, in via propulsiva, mediante il riesame della valutazione effettuata in relazione al profilo scientifico del ricorrente e la conseguente declaratoria di abilitazione, secondo i criteri di legge e le indicazioni che vorrà fornire codesto Ecc.mo T.A.R. in accoglimento dei rilievi sui profili scientifici del ricorrente sviluppati nel ricorso principale, rimettendo il giudizio ad altra commissione, in sostituzione di quella illegittimamente costituita, nonché divenuta irregolare per la mancata osservanza dei termini di legge per il compimento dei lavori.

### **P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito:

- in sede cautelare: sospendere, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., gli effetti della mancata abilitazione del ricorrente, ovvero concedere la misura cautelare collegiale che appare, secondo le circostanze, più idonea;

- nel merito e in via principale: accogliere integralmente il ricorso e il presente atto di motivi aggiunti, e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati perché gravemente illegittimi con il conseguente accertamento del diritto/interesse al riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale al ricorrente a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G1 – Diritto Penale;

in via subordinata: nella denegata ipotesi che il Collegio non ritenga di riconoscere direttamente l'abilitazione, disporre la nuova valutazione dei titoli del ricorrente da parte di nuova commissione.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, compresa la restituzione della somma dovuta per il contributo unificato come per legge.

Si depositano, come da separato indice, i documenti indicati in corso di narrativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e s.m.i., si dichiara che il presente atto di motivi aggiunti in materia lavoro riguarda l'impugnazione dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale.

Roma, 22 settembre 2014

(avv. Bruno Taverniti)

Procura alle liti: Io sottoscritto dr. Francesco Mazza delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, l'avv. Bruno Taverniti, conferendogli ogni potere di legge, incluso quello di proporre motivi aggiunti. Eleggo domicilio presso lo studio del medesimo in Roma, via Sesto Rufo n. 23. Ai sensi di legge, dopo aver ricevuto ogni più ampia informativa, autorizzo il citato difensore al trattamento dei dati personali.

Dr. Francesco Mazza

E' autentica

Bruno Taverniti

Si notifici a:

**1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12;

**2. COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G1 PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA**, nella persona del suo Presidente p.t. prof. Enzo Musco, dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12;

**3. ANVUR - AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA**, in persona del suo legale rappresentante p.t., dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma (00186), Via Portoghesi n. 12;

**4. dr.ssa Chantal Meloni**, domiciliata presso l'Università degli Studi di Milano, Edificio 11020, via Festa del Perdono n. 3 (c.a.p. 20122);

**5. avv. Federico Consulich**, con studio in Milano (20123), Via Boccaccio, 15/A;

**6. avv. Federico Consulich**, con studio in Milano (20123), Piazza Giovine Italia, 3;